

# Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013

## Versamento II rata - saldo 2013

### Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44  
 Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;  
 Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;  
 Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;  
 Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;  
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 9 SETTEMBRE 2013, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2013;  
**informa:**

### ► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

Entro il **16 dicembre 2013** deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l'anno d'imposta 2013.  
 L'imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

La II rata è versata a saldo dell'imposta **complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata entro il 16 giugno**. La **seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre 2013**.

In questo Comune, incluso nell'elenco dei Comuni montani e parzialmente montani, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, sono **ESENTI I TERRENI AGRICOLI ED I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**.

Le aliquote da applicare sono le seguenti:

- **abitazioni principali accatastate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,45%**
- **aree fabbricabili..... 0,9%**
- **immobili diversi da quelli individuati nelle precedenti casistiche..... 0,9%**

Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la **DETRAZIONE** pari ad **€ 200,00** con una maggiorazione di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale **ulteriore detrazione** non può superare l'importo massimo di **€ 400,00**. La **detrazione** è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si rammenta che per i **fabbricati del gruppo "D"** l'imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello **0,76%** è versata a favore dello Stato, tenendo conto che ai fabbricati accatastati in categoria D/10, è applicata l'aliquota nella misura dello 0,20% nell'ipotesi di fabbricati rurali **non** ad uso strumentale.

### ► IMMOBILI ESCLUSI

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze **SONO ESCLUSE** dal versamento del 16 dicembre, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. **Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.** Ai fini del pagamento della II rata non sono richieste le condizioni della dimora principale e residenza anagrafica, per l'applicazione delle agevolazioni proprie dell'abitazione principale, all'unico immobile, purché non censito in A/1, A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale delle Forze Armate come specificato all'art. 2, c. 5 del D.L. n.102/2013. Sono assimilate all'abitazione principale ai fini del pagamento della II rata, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP e quelle indicate nel vigente regolamento comunale.

Sono altresì **esclusi** dal versamento della II rata i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché quelli costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sono **esclusi** altresì dal versamento della II rata i fabbricati: - assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, - costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, - i terreni agricoli e quelli non coltivati, di cui all'art. 13, c. 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, - rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011.

### ► TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli al di fuori della zona montana, l'imposta è versata nelle medesime scadenze e con l'aliquota sopra indicata, ad esclusione di quelli di cui all'art. 13, c. 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

### ► FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Si rammenta che sono **ESENTI** i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

► **Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.**

### ► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 o con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se il totale dell'imposta risulta inferiore ad **euro 12,00**.